



Associazione Pagiassi VIP Genova OdV
Corso De Stefani 9/4
C.F. : 95092490101
Iscriz. Registro Regionale Volontariato
SS-GE-128-2005

Verbale Assemblea Ordinaria 30 Novembre 2020

In data 30/11/2020 alle ore 21.50 si riuniscono i soci dell'Associazione Pagiassi Vip Genova OdV per la seconda convocazione dell'Assemblea Ordinaria, tramite la piattaforma informatica Teams per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione modifiche al regolamento per allinearlo allo statuto**
- 2. Varie ed eventuali**

Vengono nominati

Presidente Assemblea: Alessio Picollo (Mariolo)

Segretario Assemblea: Alessandro Nunzio Marino (Re Julien)

I soci presenti all'appello del Presidente sono 20 e si contano 24 deleghe.

Di seguito la lista completa:

Presenti

Clown :Babuccia - La Mattia Barbara
Clown :Bisboccia - Balossino Elena
Clown :Bugibù - Farese Chiara
Clown :Buzzina - Zirafa Elisa
Clown :Ceschina - Airaldi Francesca
Clown :Clint - Lisci Giuseppe
Clown :Eufemia - Condidorio Sabrina
Clown :Gabbianella - Barletta Silvia
Clown :Ghiottina - Faranda Valentina
Clown :Idrico- Benincasa Giorgio
Clown :Megaiver - Ravaioli Alberto
Clown :Migù - Trotta Valentina
Clown :Mortadella - Giachero Anna
Clown :Nankurunaisa - Cavalli Alba
Clown :Mariolo - Picollo Alessio
Clown :Re Julien Marino - Alessandro Nunzio
Clown :Rikitikitavi - Robbiano Gabriella
Clown :Salvo Monastra - Salvatore
Clown :Sirena - Parodi Silvia
Clown :Zia Cippo - Tamburini Sonia

Deleghe

Clown: Barbuso - Procaccini Massimo delega a Clown: Sirena
Clown: Beatles - Rizzo Nando delega a Clown: Mariolo
Clown: Bonsai - Dearca Silvia delega a Clown: Re Julien
Clown: Cartoonito - Villamizar Jackson delega a Clown: Re Julien
Clown: Ciubi - Morando Giulia delega a Clown: Mariolo
Clown: Cumina - Bonelli Monica delega a Clown: Mariolo
Clown: Cuoresbirulino - Cavalleri Castilla Carlotta delega a Clown: Nankunaisa
Clown: Ghia Ghia - Cecere Paola delega a Clown: Megaiver
Clown: Giocori Bollati - Cecilia delega a Clown: Re Julien
Clown: Kudi Kudi - Pedullà Maria Grazia delega a Clown: Ghiottina
Clown: La Pepa - Spanu Valeria delega a Clown: Mortadella
Clown: Lufy - Fontolan Alessandro delega a Clown: Bugibù
Clown: Mambo(Lupo) - Manara Angelo delega a Clown: Bugibù
Clown: Mandillo - Zunino Elio delega a Clown: Rikitivitavi
Clown: Memola - Orrù Valeria delega a Clown: Rikitivitavi
Clown: Muccy - Riva Elena delega a Clown: zia cippo
Clown: Panissa - Simonini Ilaria delega a Clown: Zia Cippo
Clown: Piripiglia - Traverso Andrea delega a Clown: Bugibù
Clown: Pippi - Canneva Stefano delega a Clown: Nankunaisa
Clown: Rompicchia - Marioni Angelica delega a Clown: Nankunaisa
Clown: Spippola - Scappini Paola Virginia delega a Clown: Mortadella
Clown: Talpetta - Carbonetti Sara delega a Clown: Rikitivitavi
Clown: Vitality - Francia Simona delega a Clown: Zia Cippo
Clown: Volpone - Astolfi Massimo delega a Clown: Mortadella

1. Approvazione modifiche al regolamento per allinearlo allo Statuto

Prende la parola il presidente Clown Mariolo che condivide il documento finale del regolamento e ne illustra le modifiche. Al termine dello spiegazione del documento, non vengono fatte domande e/o osservazioni. Alle ore 22:00 si procede con la rispettiva votazione. L'assemblea approva le modifiche all'unanimità.

2. Varie ed eventuali

Il Presidente Clown Mariolo comunica all'Assemblea la situazione riguardante la probabile chiusura di molte aree della Biblioteca De Amicis (spazi dedicati da molti anni ad attività e progetti ludico-ricreativi per bambini) per essere adibite ad uffici di aziende private.

I clown Megaiver, Babuccia, Salvo, Migù, Mortadella esprimono tutti parole di solidarietà e si interrogano sul come poter intervenire al fine di diffondere questo non piacevole evento.

Data la stretta collaborazione con tale Biblioteca, si propone di diffondere l'informazione sui social e i mass media per evidenziare e manifestare il dissenso dell'Associazione Vip Pagiassi Genova Odv su tale ipotetico avvenimento.

Il Presidente Mariolo informa i soci che, nel mese di Dicembre, riprenderanno gli allenamenti virtuali attualmente momentaneamente sospesi per via di notevoli adempimenti burocratici che hanno visto impegnati gran parte dei trainer componenti il Consiglio Direttivo.

Si rende partecipi altresì i soci della donazione di dieci mila euro pervenuti dalla candidata alle regionali Alice Salvatore e alla luce di tale liberalità si valutano eventuali progetti di clown terapia.

In conclusione si comunica che, in data 28/11/2020 dalle ore 09:30 alle ore 18:00, si è svolta l'assemblea nazionale di Vip Italia finalizzata alla valutazione di numero 3 proposte riguardanti

la futura gestione del bilancio della Federazione stessa. Il Consiglio Direttivo nella stessa sede esprime la propria intenzione di voler dar vita ad una quarta proposta che verrà redatta insieme a Vip Milano.

Alle 22.30 del 30 Novembre il Presidente Alessio Picollo (clown Mariolo) dichiara conclusa l'assemblea, previa stesura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Alessio Picollo (Clown Mariolo)

Il segretario
Alessandro Marino (Clown Re Julien)

Alessio Picollo

Alessandro Marino



Associazione Pagiassi VIP Genova OdV
Corso A. De Stefanis 9/4 - 16139 Genova
C.F.: 95092490101
Iscriz. Registro Regionale Volontariato
SS-GE-128-2005

Statuto dell'Associazione di volontariato

Pagiassi – Vip Genova ODV

Titolo primo
Costituzione e scopi

Articolo I. Denominazione e sede

- 1.1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "Pagiassi VIP Genova ODV", che assume la forma giuridica di associazione.
- 1.2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "organizzazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- 1.3. L'organizzazione ha sede legale nel Comune di Genova, nell'indirizzo stabilito dall'Assemblea.

Articolo II. Finalità

- 2.1. L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex articolo 5 del D. Lgs. 117/2017:
 - a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - b) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - c) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
 - d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - e) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
 - f) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei

consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

- 2.2. Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
- 2.3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
- 2.4. L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al comma 1, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.
- 2.5. Le attività saranno realizzate mediante le seguenti azioni:
 - a) presenza dei volontari-clown negli ospedali, nelle case di riposo, nelle comunità, nelle scuole, nei centri di accoglienza, nei luoghi dove sono avvenute catastrofi naturali o dove vi siano situazioni di disagio, al fine di offrire sostegno, ascolto, solidarietà e riportare la gioia, il sorriso e la speranza nei cuori di tutti;
 - b) presenza dei volontari-clown in paesi in via di sviluppo in missioni e/o orfanotrofi al fine di garantire momenti di svago e sollievo a chi vive situazioni di estrema difficoltà fisica o morale;
 - c) sensibilizzazione dei cittadini sui doveri di solidarietà, tramite la diffusione di notizie sulle realtà più povere e svantaggiate, in Italia e nel mondo. Formazione e aggiornamento costanti per i volontari;
 - d) istituzione e organizzazione di Volontari-clown che, previa precisa formazione, svolgano servizi presso i reparti degli ospedali, case di cura, ambulatori medici, case di riposo per anziani, comunità di bambini, pellegrinaggi, etc;
 - e) attuazione di collaborazioni con organismi nazionali e internazionali, sia pubblici che privati;
 - f) sensibilizzazione e formazione sul territorio sui temi della solidarietà, dell'educazione allo sviluppo, dell'educazione alla gioia, al pensiero positivo e quant'altro sia necessario a promuovere una cultura volta alla solidarietà e al servizio gioioso in qualunque area di disagio;

- g) sviluppo, anche tramite collaborazioni con altri enti o associazioni in Italia e all'estero, di iniziative intese a promuovere e sviluppare principi di solidarietà e di partecipazione democratica alla vita sociale, alla promozione socio-culturale di ogni espressione artistica, nonché a valori progressisti e liberali, riconosciuti quale tessuto ideale fondamentale dell'associazionismo.

Titolo secondo Gli associati

Articolo III. Soci

1. Il numero dei soci è illimitato. Possono aderire cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi.
2. In caso di minore età, il diritto di voto verrà esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale. È esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo.
3. I soci con la domanda di iscrizione eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'organizzazione, salvo esplicita diversa richiesta scritta, che può essere presentata da ciascun associato in qualsiasi momento.

Articolo IV. Modalità di ammissione

1. Per essere ammessi a soci è necessario presentare domanda scritta o via e mail al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità:
 - a) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;
 - b) dichiarare di accettare e di attenersi a quanto stabilito nel presente Statuto, nel Regolamento e nelle deliberazioni degli organi sociali.
2. È compito del Presidente o di altro membro dell'organo di amministrazione, a ciò appositamente delegato con atto deliberato dall'organo medesimo, valutare l'accettazione della domanda di ammissione a socio. In caso di diniego deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.
3. La presentazione della domanda di ammissione, il contestuale versamento della quota sociale e l'accettazione della domanda, seguita dall'iscrizione a libro dei soci, danno diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di socio a tutti gli effetti. Nel caso la domanda venga respinta l'interessato potrà entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente

convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

4. La tessera rilasciata al socio contestualmente al versamento della quota sociale ha valore per tutto l'anno associativo, essa è rinnovabile con il solo versamento della quota sociale entro i termini stabiliti dall'organo di amministrazione, senza presentazione di ulteriore domanda di ammissione.
5. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. È pertanto, esclusa la temporaneità della partecipazione del socio alla vita associativa.

Articolo V. Diritti e doveri degli associati

1. Tutti i soci che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati hanno uguale diritto di voto e di partecipazione alla vita associativa, in particolare per quanto riguarda l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, la nomina degli organi direttivi, l'approvazione del bilancio.
2. Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali dell'organizzazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'organizzazione stessa, fermo restando il puntuale versamento delle quote associative deliberate dall'Assemblea. I soci hanno diritto di visionare i libri sociali.
3. I soci sono tenuti:
 - a) al pagamento annuale della quota sociale entro il termine deliberato dall'Assemblea. Il mancato pagamento nei termini fissati, dà diritto all'Assemblea di procedere all'esclusione del socio per morosità;
 - b) all'osservanza dello Statuto, del Regolamento interno e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa attraverso versamenti di quote straordinarie.
4. I soci sono tenuti a svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, obbligandosi al rispetto degli impegni presi. Ciascuno coopera al raggiungimento degli scopi sociali secondo le proprie capacità, attitudini e abilitazioni.

Articolo VI. Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza i fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del

volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 del D. Lgs. 117/2017.
6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Articolo VII. Scioglimento del rapporto sociale

1. Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ai singoli soci può avvenire per recesso volontario in qualsiasi momento, per causa di morte e per esclusione.
2. Il socio può essere escluso quando non ottempera alle norme statutarie; arreca danni morali o materiali all'organizzazione, danneggia l'immagine dell'organizzazione con il suo comportamento sociale.
3. L'esclusione da associato è deliberata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi membri (la metà dei soci più uno) con atto motivato. Dell'esclusione deve essere data comunicazione scritta al socio escluso entro quindici giorni dall'avvenuta deliberazione.
4. I soci esclusi per morosità possono essere riammessi dall'Assemblea dietro pagamento di una nuova quota di iscrizione. I soci esclusi possono ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria, presentando ricorso scritto all'Assemblea, entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione. Chi recede dall'organizzazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio.

Articolo VIII. Intrasmissibilità delle quote sociali

- Tutte le quote sociali sono intrasmissibili a terzi, sia per atto tra vivi che "mortis causa".

Titolo terzo
Patrimonio sociale

Articolo IX. Finanziamento dell'organizzazione

1. Le spese occorrenti per il funzionamento dell'organizzazione sono coperte dalle seguenti entrate:
 - a) quote degli associati, che possono essere richieste: all'atto di ammissione; per il rinnovo annuale della tessera, quale contributo straordinario; a fronte di particolari attività svolte;
 - b) tutte le quote ordinarie e straordinarie non sono rivalutabili, né restituibili;
 - c) entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
 - d) erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti locali e da altri enti pubblici o privati;
 - e) altre entrate, derivanti da occasionali attività commerciali svolte quale complemento e supporto all'attività istituzionale.
2. L'unica attività di raccolta fondi con carattere di regolarità è la Giornata nazionale del Naso Rosso, organizzata in coordinamento con la Federazione Vip Italia, di cui l'organizzazione fa parte; eventuali raccolte fondi occasionali potranno essere proposte dal Consiglio Direttivo dopo la consultazione con il tesoriere in carica, ai fini della copertura dei costi operativi correnti dell'organizzazione oppure con espressa previsione e indicazione della destinazione a favore di particolari progetti valutati e approvati dall'assemblea.
3. Iniziative di carattere commerciale, sponsorizzazioni o partnership non potranno essere valutate in alcun caso se il soggetto proponente rientra nelle seguenti categorie: banche, istituti di credito, assicurazioni, industrie del settore dell'armamento e dell'industria pesante, industrie farmaceutiche, a meno che il soggetto non abbia una comprovata credibilità sociale ed etica (Es. Banca Etica). Altresì non saranno valutabili offerte dello stesso tipo da parte di soggetti/enti riconducibili a vario titolo a partiti politici o a società che non garantiscano trasparenza in merito al rispetto dei diritti dei lavoratori, dei diritti umani in genere e della salvaguardia dell'ambiente.
4. Per coerenza con quanto sopra esposto, i soggetti esclusi in quanto appartenenti alle categorie sopra indicate, se interessati a sostenere l'attività dell'organizzazione e/o a promuovere la diffusione e la conoscenza dello strumento della clownterapia, potranno comunque effettuare donazioni liberali, ma a titolo esclusivamente personale senza alcun vincolo di impegno da parte dell'organizzazione, o decidere di destinare il 5 per mille all'organizzazione.
5. Le proposte di carattere commerciale, sponsorizzazioni o partnership provenienti da soggetti

diversamente inquadrati dovranno essere sottoposte al vaglio del Consiglio Direttivo in specifico consiglio, approvate con espressa votazione dello stesso Consiglio Direttivo ed eventualmente rimesse al parere dell'assemblea nel caso in cui ci sia un coinvolgimento diretto e/o palese dell'organizzazione in quanto tale.

Articolo X. Patrimonio sociale

1. Il patrimonio sociale è costituito:
 - a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'organizzazione;
 - b) da lasciti e donazioni diverse;
 - c) dall'eventuale fondo di riserva;
2. L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'articolo 8 del D. Lgs. 117/2017.
3. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Titolo quarto Esercizio sociale e bilancio

Articolo XI. Esercizio sociale

- 1.1. L'esercizio sociale dell'Associazione coincide di norma con l'anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre. L'Assemblea può, con delibera motivata approvata dalla maggioranza dei presenti, modificare i termini della scadenza dell'esercizio annuale, adattandoli ai programmi e alle attività sociali.

Articolo XII. Bilancio

- 2.1 I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
- 2.2 Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci il bilancio, sotto forma di rendiconto economico e finanziario, dell'esercizio medesimo. Il rendiconto, deve essere depositato presso la sede dell'organizzazione almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea.
- 2.3 L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività

di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo XIII. Utili e residui attivi

- 3.1. Gli eventuali utili e residui attivi del bilancio devono essere devoluti come segue:
- a) il 10% al fondo di riserva;
 - b) il rimanente a disposizione per iniziative conformi allo Statuto.
- 3.2. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.

Articolo XIV. Divieto di distribuzione degli utili

- 4.1. Ai sensi dell'articolo 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ODV che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo XV. Bilancio Sociale

- 5.1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

**Titolo quinto
Amministrazione dell'associazione**

Articolo XVI. Organi sociali

1. Sono organi dell'organizzazione:
 - a) assemblea degli associati;
 - b) organo di amministrazione;
 - c) presidente;
 - d) organo di controllo (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017);
 - e) organo di revisione (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 31 del D. Lgs. 117/2017).
- 16.2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo XVII. L'Assemblea

- 17.1. L'Assemblea è l'organo sovrano, ed è composta dall'insieme dei soci in regola con il versamento della quota sociale.
- 17.2. L'Assemblea può essere convocata in seduta ordinaria o straordinaria.
- 17.3. L'Assemblea, in seduta ordinaria o straordinaria, potrà essere convocata anche con modalità telematica secondo la normativa vigente, in conformità all'articolo 24 comma 4 del D. Lgs. 117/2017.
- 17.4. È possibile esprimere il voto per corrispondenza e/o via telematica.
- 17.5. I voti sono di norma palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative e le azioni di responsabilità e tutte quelle che il Presidente ritenga utili.
- 17.6. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente tramite posta elettronica, in via telematica o con lettera raccomandata inviata almeno 30 giorni prima della data stabilita per la seduta.
- 17.7. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata dal Presidente, oppure ogni qual volta

l'organo di amministrazione lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Essa, inoltre, deve essere convocata a fronte di espressa richiesta scritta di almeno un decimo del totale dei soci aventi diritto al voto più uno. Nella richiesta di convocazione, i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare.

17.8. La convocazione contiene l'ordine del giorno, la data, l'orario e il luogo fissato sia per la prima che per l'eventuale seconda seduta.

17.9. Gli aderenti hanno facoltà di far inserire punti all'ordine del giorno dell'Assemblea. Per far questo devono inviare richiesta all'organo di amministrazione, anche via mail, indicando il punto da inserire, spiegandone le motivazioni e inviando la documentazione necessaria all'informazione completa di tutti gli aderenti. La richiesta deve pervenire all'organo di amministrazione almeno 15 giorni prima della data ultima, utile per la convocazione dell'Assemblea. Qualora la richiesta non giunga tempestivamente il punto sarà inserito nell'ordine del giorno della convocazione della successiva assemblea.

17.10. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è presieduta dal Presidente. In caso di assenza di questi sarà presieduta dal Vicepresidente, in mancanza di questi dal Segretario o, in loro mancanza, dal Consigliere più anziano di età. Il Presidente nomina tra i soci presenti un segretario per la stesura del verbale della suddetta, verifica la validità delle deleghe, accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, coordina gli interventi dei soci.

17.11. L'Assemblea ordinaria, regolarmente convocata, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto più uno. L'Assemblea ordinaria, regolarmente convocata, è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega, aventi diritto al voto. L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei soci presenti.

17.12. L'Assemblea ordinaria delibera in merito a:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- g) approvazione e alla modifica di eventuali Regolamenti;
- h) ammontare delle quote associative;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- j) ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporle.

17.13. L'Assemblea ordinaria deve inoltre essere convocata per:

- a) l'elezione del Consiglio Direttivo e degli altri eventuali organi dello Statuto, ogni quattro anni;
- b) la discussione e le deliberazioni eventuali concernenti ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi dell'Associazione.

Ai sensi dell'articolo 21 del codice civile, nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

17.14. L'Assemblea straordinaria, regolarmente convocata, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno i $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto al voto più uno.

17.15. L'Assemblea straordinaria, regolarmente convocata, è regolarmente costituita in seconda convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei soci aventi diritto al più uno.

17.16. L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei soci presenti, qualora non siano legalmente previsti quorum più elevati.

17.17. L'Assemblea straordinaria delibera in merito a:

- a) modifiche dello statuto dell'associazione;
- b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- c) scioglimento e liquidazione nonché devoluzione del patrimonio.

Ai sensi dell'articolo 21 del codice civile, per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

17.18. Per esercitare il proprio diritto al voto il socio deve essere in regola con il versamento delle quote sociali e di ogni altro contributo eventualmente dovuto alla Federazione.

17.19. Ogni socio ha diritto ad un voto. Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio. Ogni socio non può avere più di tre deleghe (se l'organizzazione ha un numero di associati inferiore a 500) ovvero cinque deleghe (se l'organizzazione ha un numero di associati non inferiore a 500). Ogni socio può essere eletto a ricoprire qualsiasi carica prevista dal presente Statuto. Per esercitare il proprio diritto all'elettorato attivo e

passivo il socio deve essere in regola con il versamento delle quote sociali e di ogni altro contributo eventualmente dovuto all'organizzazione.

17.20. A scelta del Presidente, l'Assemblea vota per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto, a meno che, almeno la metà dei soci più uno, presenti o rappresentati, richiedano la votazione per scrutinio segreto. In ogni caso il Presidente dell'Assemblea indicherà le modalità operative da seguire per la singola votazione.

17.21. Il verbale redatto dal Segretario, firmato dal Presidente dell'Assemblea e da chi lo ha redatto, viene conservato agli atti dell'associazione e ogni socio può prenderne visione.

Articolo XVIII. Organo di amministrazione: compiti e funzioni

L'organo di amministrazione è composto da: Presidente, Vice Presidente, Segretario e due o più consiglieri. Ha il compito di realizzare gli scopi sociali. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'articolo 26 del D. Lgs. 117/2017. Tutte le cariche sociali sono gratuite. In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

- a) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'organizzazione;
- b) redigere regolamenti nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'associazione;
- c) prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e la conduzione dell'attività associativa, inclusi l'assunzione, il licenziamento ed ogni altro dovuto nei confronti del personale dipendente e degli eventuali collaboratori retribuiti;
- d) redigere il bilancio dell'organizzazione;
- e) stabilire l'importo delle quote associative, approvate dall'Assemblea;
- f) determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'organizzazione e fissarne le modalità di pagamento;
- g) decidere in maniera inappellabile in merito all'accoglimento delle domande di ammissione all'organizzazione da parte degli aspiranti soci.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo XIX. Organo di amministrazione: modalità di elezione, composizione e funzionamento

- 1 L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea dei soci ogni quattro anni. Esso è composto da un numero minimo di cinque membri, scelti tra i soci in regola con tutti gli adempimenti statutari e rieleggibili nel tempo. L'organo elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario e può attribuire ad altri consiglieri incarichi specifici da svolgere in collaborazione con il Presidente. L'organo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun consigliere, anche in modo informale, con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione. Esso deve essere riunito almeno ogni sei mesi e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente è tenuto a convocare l'organo di amministrazione su richiesta scritta della maggioranza dei suoi membri.
- 2 Qualsiasi convocazione dell'organo di amministrazione dovrà comunque contenere l'elencazione delle materie da trattare.
- 3 Le riunioni dell'organo di amministrazione possono essere svolte anche in modalità telematica e sono valide purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti; sono presiedute dal Presidente e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. In caso di parità, è prevalente il voto del Presidente. I consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del Consiglio. Di tutte le riunioni dell'organo di amministrazione deve essere tenuto verbale, sottoscritto dai presenti e contenente la sintesi degli argomenti trattati e le deliberazioni assunte.

Articolo XX. Il Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'organizzazione. Ha il potere di aprire il conto bancario e postale per conto dell'organizzazione. Presiede e convoca l'Assemblea e l'organo di amministrazione, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'organizzazione. Il Presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell'organizzazione, di cui firma gli atti.
2. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo organo di amministrazione.

Articolo XXI. Il Vicepresidente

- 21.1.** Sostituisce il Presidente in caso di assenza. Svolge incarichi utili per sostenere insieme al Presidente la gestione dell'organizzazione.

Articolo XXII. Il Segretario

- 2.1.** Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
- a) provvedere alla tenuta e all'aggiornamento del Registro dei soci;
 - b) provvedere al disbrigo della corrispondenza;
 - c) redigere e conservare i verbali delle riunioni dell'Assemblea dei soci e l'organo di amministrazione.

Articolo XXIII. I Consiglieri

- 3.1.** I consiglieri concorrono, in sede di organo di amministrazione, alla formazione delle decisioni collegiali, curando che le stesse, nel pieno rispetto delle norme statutarie e regolamentari, apportino positivo incremento alle attività associative. Ai singoli Consiglieri non è attribuita, né può essere attribuita, alcuna funzione autonoma operativa né di legale rappresentanza dell'organizzazione in quanto la loro opera va espletata solo collegialmente, tenuto presente che l'unico legale rappresentante dell'organizzazione è il Presidente.
- 3.2.** L'organo di amministrazione, su proposta del Presidente, può però conferire ai singoli Consiglieri incarichi esecutivi temporanei. Il Presidente, in caso di sua impossibilità e di indisponibilità del Vice Presidente, può inoltre conferire ai Consiglieri l'incarico di rappresentarlo in manifestazioni, convegni o riunioni.

Articolo XXIV. Tesoriere

- 4.1.** Il Tesoriere viene nominato dall'organo di amministrazione ed è scelto tra i soci in regola con tutti gli adempimenti statutari. La carica di Tesoriere dura quattro anni ed è rinnovabile. Il Tesoriere coadiuva il Presidente nei seguenti compiti:
- a) predisporre lo schema del Bilancio consuntivo, che sottopone all'organo di amministrazione entro la metà di marzo;

- b) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità, nonché alla conservazione della contabilità relativa;
- c) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità con le decisioni dell'organo di amministrazione.

Articolo XXV. Organo di Controllo

- 25.1.** L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
- 25.2.** L'organo di controllo:
- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento;
 - c) al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
 - e) attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'articolo 14 del D. Lgs., 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
- 25.3.** L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo XXVI. Organo di revisione

26.1 È nominato solo nei casi previsti dall'articolo 31 del D. Lgs. 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Articolo XXVII. Libri sociali

27.1. L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Titolo sesto Disposizioni varie e finali

Articolo XXVIII. Controversie tra gli associati

28.1. Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati con riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione di questo Statuto, verrà rimessa ad un Collegio di arbitri, i quali giudicheranno secondo diritto ma senza alcuna formalità di procedura, fermo il rispetto del contraddittorio.

28.2. Gli arbitri verranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai due così nominati e, in caso di disaccordo, dal Presidente.

28.3. Ove le parti in lite fossero più di due, si provvederà alla nomina di un arbitro da ciascuna delle parti, e di altri due arbitri o di altro arbitro (per consentire che il Collegio abbia comunque componenti in numero dispari) individuati di comune accordo dalle parti in lite o, in caso di disaccordo, dal Presidente, che provvederà anche a stabilire l'arbitro con funzione di presidente del Collegio.

Articolo XXIX. Scioglimento dell'associazione

29.1. In caso di scioglimento, deliberato da tre quarti dei soci, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Ove mancasse il numero legale dei soci necessario per tale nomina, il liquidatore o i liquidatori saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Genova.

Articolo XXX. Devoluzione del patrimonio residuo

30.1. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al RUNTS (di cui all'articolo 45, comma 1 del D. Lgs. 117/2017) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il suddetto parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta, che l'ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r (o posta elettronica certificata dell'associazione) o secondo le disposizioni previste dal D. Lgs. 82/2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo XXXI. Norme vigenti

- 31.1.** Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme in materia di Associazione contenute nel Codice Civile, nonché le altre norme di legge sul volontariato.
- 31.2.** I membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione di Volontariato "Pagiassi – VIP Genova ODV", presa visione del presente Statuto, composto da n. 31 articoli, per un totale di 18 pagine inclusa la presente, ne approvano il contenuto in data odierna.

Letto approvato e sottoscritto

Genova, 30/11/2020

Il Presidente

Alessio Picollo (C.F. PCLLSS75H09D969F)

Alessio Picollo

UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA 2
atto registrato il 08/12/2020 n. 444/1
collegamento F di Euro Esude

IL FUNZIONARIO
(Walter Barisone)

